



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Area II fasc. n. 016086- 2026

Milano, data del protocollo

*Ai Signori Sindaci
Dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano*

OGGETTO: circolare 61 - decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Documento provvisorio d'identità.

Si fa seguito alla nota prefettizia prot. n. 228770 del 2 luglio u.s. concernente le modifiche normative introdotte con il decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, e in particolare i commi 3 e 4 dell'articolo 11, con cui è stato istituito il documento d'identità provvisorio.

Tale documento può essere rilasciato dal Sindaco nei casi di urgenza laddove non è possibile attendere i tempi di stampa e consegna della carta d'identità elettronica (CIE) o comunque programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell'urgenza prospettata.

Di seguito, si illustrano le caratteristiche e la procedura di rilascio del citato documento.

Caratteristiche generali

Il documento d'identità provvisorio è realizzato su supporto cartaceo ed è considerato carta valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e, pertanto, soggiace alle relative modalità di registrazione, conservazione e distruzione.

Il modello, adottato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicato sul sito di questo Ministero (<https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici>) e nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2026, è dotato di requisiti di sicurezza, rafforzati rispetto a quelli della carta d'identità cartacea, che sono finalizzati a contrastarne la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione fraudolenta.



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

La validità del documento non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

Si evidenzia, come peraltro espressamente previsto dalla norma citata in premessa, che la validità per l'espatrio è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere.

Procedura di rilascio

Il documento di identità provvisorio può essere rilasciato esclusivamente:

- in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate;
- nelle more del rilascio della carta di identità elettronica;
- a condizione che non sia già stato precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento provvisorio, atteso che lo stesso non è rinnovabile.

Il cittadino presenta la richiesta presso il Comune, secondo le modalità organizzative definite dall'Ente.

L'operatore comunale compie, quindi, le operazioni di seguito indicate:

- identifica il richiedente, ne acquisisce e verifica i dati anagrafici nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- acquisisce 2 fototessere (una per il documento di identità provvisorio ed una per il cartellino) e gli ulteriori elementi necessari alla personalizzazione del documento;
- ai fini della validità per l'espatrio, acquisisce la dichiarazione sottoscritta dal cittadino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 3, della legge 21 novembre 1967, n. 1185;
- registra nell'ANPR, nella medesima sezione dedicata al documento cartaceo, gli estremi del documento di identità provvisorio rilasciato.

Prima di avviare le operazioni di stampa, l'operatore comunale è tenuto a verificare accuratamente la correttezza e la completezza dei dati da riportare sul documento.

Inoltre, prima della consegna del documento al cittadino, l'operatore effettuerà ulteriori verifiche, quali la leggibilità di tutte le informazioni personalizzate, l'integrità fisica del supporto, l'assenza di cancellature, sovrastampe, sbavature o difetti che possano compromettere la leggibilità o la verifica degli elementi di sicurezza, la corrispondenza tra il numero di serie del supporto utilizzato e quello registrato nelle evidenze del Comune e in ANPR.

Al momento della consegna il cittadino è informato, come previsto espressamente dalla norma in questione, che il documento può non essere accettato da alcuni Stati esteri, non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune all'atto della richiesta della CIE.



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Si raccomanda, contestualmente al rilascio del documento provvisorio, di fissare un appuntamento per la successiva emissione della CIE, tramite il sistema "Agenda CIE" ovvero secondo le modalità previste dal Comune.

Piano di distribuzione

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha avviato la produzione di documenti d'identità provvisori che saranno gradualmente resi disponibili ai Comuni, per il tramite delle Prefetture, con modalità analoghe a quelle previste per le carte d'identità cartacee.

In particolare, la prima fornitura sarà consegnata alle Prefetture tra il 6 e il 12 agosto p.v. e integrata, con successive consegne, entro settembre.

Il numero di documenti assegnati a ciascuna Prefettura è stato determinato in base al numero dei residenti della provincia privi di CIE.

Nella successiva distribuzione ai Comuni, si terrà conto dei dati sopra citati, delle esigenze manifestate a livello locale, nonché della necessità di assicurare una fornitura anche minima ad ogni comune.

Si evidenzia, infine, che il documento provvisorio resta uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente connesso alle motivate esigenze rappresentate dal cittadino, e non costituisce ordinaria modalità di rilascio alternativa rispetto alla carta d'identità elettronica.

Si richiama l'attenzione delle S.S.L.L. sulla necessità di proseguire, con ogni consentita celerità, alle attività finalizzate al rilascio della carta d'identità elettronica.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL PREFETTO

(Sgaraglia)

